

18_41_3_GAR_COORD POL MONT_BANDO GAL MONTAGNA LEADER MIS 19 AZ 1.7_0_INTESTAZIONE

Presidenza della Regione - Servizio coordinamento politiche per la montagna - Udine

Bando per l'accesso individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Azione 1.7 "Sviluppo della competitività dei sistemi produttivi locali, artigianali e manifatturieri" della strategia di sviluppo locale del GAL Montagna Leader.

Documento PRIVO DI VALORE LEGALE

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" AZIONE 1.7 "SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI" – SSL DEL GAL MONTAGNA LEADER - DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Aree di intervento
- Articolo 4 Strutture competenti
- Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

- Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

- Articolo 7 Tipologia e aliquote del sostegno
- Articolo 8 Costo minimo e massimo ammissibile al sostegno
- Articolo 9 Operazioni ammissibili
- Articolo 10 Requisiti di ammissibilità delle operazioni
- Articolo 11 Operazioni non ammissibili
- Articolo 12 Costi ammissibili
- Articolo 13 Costi non ammissibili
- Articolo 14 Congruità e ragionevolezza dei costi
- Articolo 15 Complementarità con altri strumenti dell'Unione europea
- Articolo 16 Applicazione del Decreto Legislativo n. 50/2016

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

- Articolo 17 Presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 18 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
- Articolo 19 Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 20 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno
- Articolo 21 Graduatoria

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

- Articolo 22 Avvio e conclusione
- Articolo 23 Proroghe
- Articolo 24 Varianti sostanziali
- Articolo 25 Varianti non sostanziali

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

- Articolo 26 Modalità di rendicontazione dei costi
- Articolo 27 Liquidazione dell'anticipo del sostegno
- Articolo 28 Liquidazione in acconto del sostegno
- Articolo 29 Liquidazione a saldo del sostegno
- Articolo 30 Stabilità delle operazioni

Articolo 31 Monitoraggio fisico e finanziario
Articolo 32 Divieto di contribuzione
Articolo 33 Impegni essenziali
Articolo 34 Impegni accessori
Articolo 35 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni
Articolo 36 Errori palesi
Articolo 37 Revoca del sostegno
Articolo 38 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Articolo 39 Controlli ex post

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40 Disposizione di rinvio
Articolo 41 Trattamento dei dati personali
Articolo 42 Rinvio dinamico
Articolo 43 Informazioni

ALLEGATI

Allegato A Domanda di sostegno in caso di malfunzionamento del SIAN
Allegato B Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
Allegato C Dichiarazione regime di aiuto
Allegato D Relazione capofila (nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa, accordo di progetto scritto o di rete "contratto")
Allegato E Relazione capofila (nel caso di contratto di consorzio, rete "soggetto", associazioni di categoria, enti pubblici, società di capitali)
Allegato F Relazione singole imprese
Allegato G Dichiarazione sul beneficiario
Allegato H Dichiarazione De Minimis
Allegato I Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
Allegato J Check list di autovalutazione per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Ai sensi del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141/Pres., il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della Misura 19 Sviluppo locale Leader del PSR Azione 1.7 "Sviluppo della competitività dei sistemi produttivi locali, artigianali e manifatturieri", in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. L'Azione di cui al comma 1 è finalizzata a creare strumenti adatti ad aumentare la competitività delle imprese del settore tradizionale della filiera del coltello diffondendo tra le aziende un diverso atteggiamento nei confronti dell'aggregazione e inducendo le stesse a ricorrere a meccanismi aggregativi per raggiungere dei miglioramenti nella capacità produttiva e commerciale attraverso sinergie ed economie di scala.

Da un punto di vista economico i benefici che le aziende possono ottenere da una razionalizzazione dei costi di produzione e da una riorganizzazione del sistema di commercializzazione sono sicuramente rilevanti ed indispensabili per il mantenimento e l'incremento dei propri volumi di attività.

La finalità specifica è il sostegno al riposizionamento competitivo delle imprese dell'area GAL, tramite il supporto a progetti congiunti che prevedano l'aggregazione di più imprese e la costituzione di "reti di impresa".

Articolo 2 Definizioni

- a) Operazione: insieme degli investimenti o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
- b) Investimento: tipo di operazione rientrante in una delle fattispecie previste dall'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, per la quale è prevista l'erogazione di un'anticipazione sul contributo concesso;
- c) Investimento immateriale: tipo di operazioni a carattere immateriale non rientrante in una delle fattispecie previste dall'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, per la quale non è prevista l'erogazione di un'anticipazione sul contributo concesso;
- d) Impresa: ai sensi del diritto europeo qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
- e) Raggruppamento temporaneo di imprese: l'aggregazione di imprese costituita mediante conferimento di un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una impresa capofila che rappresenta l'aggregazione nei rapporti ai fini del presente bando; il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- f) Accordo di progetto scritto: l'aggregazione di imprese esplicitamente finalizzata alla realizzazione congiunta del progetto costituita mediante accordo di partenariato in forma scritta e disciplinante gli oneri e le responsabilità dei partner in relazione alla realizzazione congiunta del progetto; l'accordo conferisce un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una impresa capofila che rappresenta l'aggregazione nei rapporti ai fini del presente bando; il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- g) Contratto di consorzio: il contratto disciplinato ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile;
- h) Società di capitali: ai sensi del Codice Civile per società di capitali si intendono le società per azioni (S.p.A.), le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), le società a responsabilità limitata (S.r.l.) e le società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.);
- i) Contratto di rete: è lo strumento contrattuale con cui le imprese disciplinano forme di collaborazione e cooperazione nelle forme previste dalla normativa vigente di "rete contratto" e "rete soggetto"; nella rete contratto, deve essere obbligatoriamente definito l'organo comune che ai fini del presente bando agisce come capofila nei rapporti con il GAL Montagna Leader.
- j) Impresa capofila: l'impresa che costituisce l'interlocutore unico nei confronti del GAL Montagna Leader per quanto riguarda l'attuazione del progetto di aggregazione, individuata in tale ruolo nel progetto stesso, che agisce in veste di mandatario delle imprese partecipanti. Nel caso di consorzio di cui alla lettera c) e società di capitali di cui alla lettera d) del presente articolo e nel caso di progetti presentati da associazioni di categoria o enti pubblici di cui all'articolo 6 comma 2 secondo capoverso lettera a), per impresa capofila si intendono i medesimi suddetti soggetti.

Articolo 3 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate nelle aree rurali C e D della regione Friuli Venezia Giulia corrispondenti ai seguenti comuni:

- a. Area Rurale C: Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Travesio, Vajont;
- b. Area Rurale D: Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio.

Articolo 4 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

- a) La struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione generale della Regione.
- b) L'ufficio attuatore è il Gruppo di Azione Locale (GAL) Montagna Leader.

Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 550.000,00 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 237.160,00.
2. Il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo 21, entro la data di validità della stessa.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

- a) PMI (come definite dall'allegato I al regolamento (UE) n. 702/2014) della filiera del coltello, la cui attività è riferita al codice ATECO 2007, 25.7 "fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta" e che svolgano la propria attività e che abbiano sede o stabilimento in area GAL;
- b) Associazioni di categoria delle imprese che abbiano l'ambito di competenza territoriale ed una sede in area GAL;
- c) Ente pubblico che abbia l'ambito di competenza territoriale all'interno dell'area GAL.

2. Possono beneficiare degli aiuti del presente bando, i progetti presentati dalle aziende di cui al comma 1 lettera

a), aderenti ad aggregazioni di imprese composte da almeno tre (3) imprese costituite nelle seguenti forme:

- a) raggruppamento temporaneo di imprese;
- b) accordo di progetto scritto;
- c) contratto di consorzio;
- d) contratto di rete.

Possono beneficiare altresì i progetti presentati da:

- a) associazioni di categoria di cui al comma 1 lettera b) o enti pubblici di cui al comma 1 lettera c) che presentino un progetto che preveda il coinvolgimento di almeno tre (3) imprese del settore produttivo locale (di cui al comma 1 lettera a));
- b) società di capitali con almeno tre (3) imprese socie del settore produttivo locale (di cui al comma 1 lettera a)).

3. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di PMI, essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) con codice ATECO 2007 25.7 "fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta";

4. I requisiti di cui al comma 3 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura".

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 7 Tipologia e aliquote del sostegno

1. Nel caso di enti pubblici o associazioni (di cui all'articolo 6 comma 1 lettera b) e c)) che nell'ambito del progetto finanziato non esercitano attività rilevanti ai fini commerciali, il sostegno non è configurabile come aiuto ad attività di impresa e pertanto è erogato in conto capitale secondo le seguenti aliquote:

- a. Enti pubblici nella misura del 100%;
- b. Associazioni nella misura del 60%.

2. In riferimento al precedente comma 1, il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui agli articoli 20.

3. Nel caso di PMI (di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a)) o di enti pubblici o associazioni che nell'ambito del progetto finanziato esercitano attività rilevanti ai fini commerciali, il sostegno è erogato in conto capitale a titolo di «*de minimis*», ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.

4. L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in corso e nel biennio precedente.

5. Qualora la concessione di un aiuto «*de minimis*» comporti il superamento del massimale di cui al comma 4, il contributo viene revocato non solo per la parte che eccede il massimale stesso bensì per l'intero importo oggetto di concessione.

6. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e redatta utilizzando lo schema allegato H), attestante gli aiuti «*de minimis*» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari oppure di non avere ricevuto, nel periodo di riferimento, aiuti «*de minimis*».

7. Nei casi di cui al precedente comma 3, l'aliquota di sostegno è pari al 60%.

8. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 20 e, se del caso, ridotto fino al massimale di cui al comma 4).

Articolo 8 Costo minimo e massimo

1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a Euro 5.000,00 per ciascuna impresa appartenente all'aggregazione di cui all'articolo 6 comma 2 primo capoverso;

2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 300.000,00 ad aggregazione di cui all'articolo 6 comma 3 primo capoverso;

3. Per quanto riguarda i progetti presentati da associazioni di categoria, enti pubblici o società di capitali, il costo massimo ammissibile è di Euro 300.000,00.

Articolo 9 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili le operazioni che prevedono la realizzazione di interventi riguardanti i prodotti del sistema produttivo locale del coltello relativi a:

a) operazioni di informazione finalizzate ad accrescere il livello di conoscenza degli operatori, dei tecnici e dei consumatori sulle caratteristiche principali e i vantaggi dei prodotti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la qualità, i metodi e i processi di produzione;

b) operazioni di promozione commerciale e pubblicitaria finalizzate alla diffusione della conoscenza dei prodotti;

c) operazioni di promozione commerciale e pubblicitaria finalizzate alla diffusione della conoscenza del territorio tramite le sue produzioni.

Articolo 10 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. In riferimento alle tipologie di beneficiari individuati all'articolo 6 comma 1 e 2, ai fini dell'ammissibilità delle domande le operazioni, nel caso di progetto presentato dalle imprese costituite tramite raggruppamento temporaneo di impresa, accordo di progetto scritto o di rete "contratto", deve essere presentato un atto costitutivo che contenga almeno:

- l'indicazione del capofila e suoi ruoli anche nei confronti del GAL;

- la responsabilità solidale di ciascuna delle imprese aderenti all'aggregazione nei confronti del GAL per quanto riguarda l'esecuzione del progetto e per tutta la durata dell'eventuale vincolo di destinazione di cui all'art. 71 del reg. UE 1303/2013;

- l'indicazione del ruolo di ciascuna impresa nella realizzazione del progetto e dei suoi obiettivi e risultati.

Il progetto aggregativo verrà presentato da un'impresa capofila che rappresenta i soggetti richiedenti ed è l'unico responsabile dell'attuazione del progetto nei confronti del GAL, con l'eccezione dei rapporti di natura contributiva che interessano invece le singole imprese che realizzano il progetto aggregativo. Le singole aziende partecipanti pertanto, presenteranno le domande di sostegno per la propria quota parte nel progetto.

2. Nel caso di progetto presentato da imprese costituite tramite contratto di consorzio, rete "soggetto" oppure da associazioni di categoria o enti pubblici o società di capitali, beneficiari del sostegno saranno i suddetti soggetti che presenteranno la singola domanda.
3. Le operazioni inerenti attività di promozione all'esterno dell'area del GAL, dovranno essere indicate nel progetto e non potranno superare il 95% del costo totale ammissibile.
4. Ogni PMI di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) può partecipare ad una sola aggregazione di imprese (di cui all'articolo 6 comma 2 primo capoverso lettere a), b), c), d)) e ciascuna aggregazione di imprese può presentare una sola domanda di sostegno e pertanto una stessa impresa non può essere destinataria di più sostegni a valere sul presente bando.
5. Ogni soggetto beneficiario di cui all'articolo 6 comma 1 lettera b) e c) può presentare una sola domanda di sostegno.

Articolo 11 Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) costruzione, acquisizione, incluso il leasing di beni immobili;
2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
 - a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
 - b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
 - c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

Articolo 12 Costi ammissibili

1. Sono ammissibili, i costi:
 - a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - b) preventivati necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
 - c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
 - d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
 - e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
 - f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:
 - a) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze, diritti e marchi d'autore, marchi commerciali.
 - b) Attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti/canali mediatici;
 - c) Produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi;
 - d) Noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali;
 - e) Noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese relatori
 - f) Realizzazione o aggiornamento di siti web;
 - g) Consulenze specialistiche per la progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere b), c), d), e), f);

- h) Predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di sostegno, nel limite del 5 per cento dell'importo previsto per l'investimento;
- i) Spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell'art. 45, paragrafo 4 del Regolamento UE 1305/2013;
- j) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) esclusivamente nei casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA.

Articolo 13 Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 (*costi ammissibili*) non sono considerati costi ammissibili;
- a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
 - b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
 - c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
 - d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
 - e) qualsiasi tipo di intervento a carattere ordinario su immobili;
 - f) gli interventi di carattere straordinario su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni ad eccezione di interventi a finalità turistica, culturale e sociale;
 - g) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo,
 - h) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
 - i) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
 - j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
 - k) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
 - l) gli interessi passivi;
 - m) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;

Articolo 14 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da allegare, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, alla domanda di sostegno:

a) in caso di spese generali e di investimenti in beni immateriali, mediante la presentazione di:

- 1. almeno tre preventivi:
 - a. fra loro comparabili cioè riferite a medesimi beni, servizi e quantità;
 - b. redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datati e sottoscritti da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;
 - c. contenenti i seguenti elementi:
 - I. dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
 - II. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo. Le prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti, sono suddivise in funzione delle categorie d'opera e articolate in funzione delle fasi indicate all'articolo 7 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - III. dettaglio delle formule e dei parametri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo (categoria, destinazione funzionale, ID opere, corrispondenze, identificazione delle opere, gradi di complessità);
 - IV. prezzo complessivo;
 - V. periodo di validità;
 - VI. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore (a titolo esemplificativo elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazioni

- esterne), sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto (a titolo esemplificativo piano di lavoro, figure professionali utilizzate, tempi di realizzazione) e sui costi previsti;
2. nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.
 3. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati, a pena di inammissibilità dei relativi costi, alle domande di pagamento in acconto e a saldo:
 - a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
 - b) a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni energetiche).
 4. Il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti non è superiore a quello derivante dall'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016
 5. Non sono ammessi a finanziamento i costi rendicontati in difformità a quanto indicato al comma 3.

Articolo 15 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al Capitolo 9 "Coerenza della strategia con i programmi dei fondi SIE" della SSL 2014-2020 del Gal Montagna Leader come previsto dal articolo 14 – Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.

Articolo 16 Applicazione del Decreto Legislativo n. 50/2016

1. I beneficiari pubblici (o beneficiari privati nei casi di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 50/2016), in attuazione delle operazioni finanziate, applicano il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (e ss.mm.ii) Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 17 Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di sostegno a pena di inammissibilità dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando ed **entro il 20 dicembre 2018**, secondo una delle seguenti modalità:

- a) compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda corredata degli allegati di cui all'articolo 18 in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it;
- b) in caso di mancata funzionalità del SIAN, debitamente comprovata, entro il termine sopra indicato, compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo montagnaleader@pec.it, la domanda di sostegno, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui all'allegato A) e corredata della documentazione di cui all'articolo 18; entro 90 giorni dalla scadenza del termine di

cui sopra, riproduce solamente la domanda in formato elettronico su SIAN secondo le modalità indicate alla lett. a).

2. I termini di cui al comma 1 sono prorogabili con provvedimento del Presidente del GAL, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b) la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN entro il termine previsto, comporta la decadenza della domanda di sostegno.

4. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico. Il fascicolo aziendale deve essere costituito e aggiornato da parte di tutti i soggetti aderenti alle aggregazioni di imprese di cui all'art. 6 comma 2 comprese eventuali associazioni di categoria di cui al comma 1 lettera b), enti pubblici di cui al comma 1 lettera c), società di capitali.

5. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico alla data di presentazione della domanda di sostegno comporta l'inammissibilità della stessa.

6. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

7. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

8. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 18 Documentazione da allegare alle domande di sostegno

1. Alla domanda di sostegno è allegata la documentazione indicata in allegato B).

Articolo 19 Criteri di selezione e di priorità

1 I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati nel presente bando.

2. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 21, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:

CRITERIO	Sub criteri	PUNTEGGIO
Numero delle imprese aggregate o coinvolte o partecipanti	Beneficiari PMI costituite in una delle seguenti tipologie di aggregazione: a) raggruppamento temporaneo di impresa; b) accordo di progetto scritto; c) contratto di consorzio; d) contratto di rete. (Riferito a domande di sostegno presentante da PMI di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a))	a) 4 b) 1 c) 6 d) 8
	Punteggio assegnato ad ogni impresa beneficiaria partecipante ad una delle seguenti tipologie di aggregazione: a) raggruppamento temporaneo di impresa; b) accordo di progetto scritto;	3 punti per ogni impresa aggregata

	c) contratto di consorzio; d) contratto di rete. (Riferito a domande di sostegno presentante da PMI di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a))		
	Punteggio assegnato ad ogni impresa aderente o partecipante o coinvolta in un progetto presentato da ente pubblico, associazione di categoria o società di capitale (Riferito a domande di sostegno presentante dai soggetti di cui all'articolo 6 comma 1 lettere b), c) e comma 2 secondo capoverso lettera b)	3 punti per ogni impresa	
Progetto biennale		Sì	2
Coinvolgimento di soggetti e/o prodotti appartenenti ad altre filiere complementari	Soggetti e/o prodotti appartenenti al settore agroalimentare locale (punteggio da assegnare con il coinvolgimento di almeno 2 soggetti o prodotti)	3	
	Soggetti e/o prodotti appartenenti al settore dell'arredo (punteggio da assegnare con il coinvolgimento di almeno 2 soggetti o prodotti)	2	
Promozione di marchi territoriali di qualità		Sì	5
Inserimento nei progetti di iniziative connesse alla promozione del territorio	1 iniziativa	Sì	2
	2 iniziative	Sì	3
	3 o più iniziative	Sì	5

3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 60 punti.

4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 20 punti non è ammessa a finanziamento.

5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nel maggior numero di imprese aggregate, coinvolte o partecipanti che rientrano nella definizione di imprenditoria giovanile, in caso di ulteriore parità, nel maggior numero di imprese aggregate, coinvolte o partecipanti che rientrano nella definizione di imprenditoria femminile.

5.1 Imprenditoria giovanile: impresa individuale con titolare che ha un'età non superiore a 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda di sostegno; negli altri casi almeno il 50 per cento dei soci è rappresentato da giovani di età non superiore ai 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

5.2 Imprenditoria femminile: impresa individuale con titolare donna; negli altri casi almeno il 50 per cento dei soci è rappresentato da donne.)

6. Nel caso di domanda presentata dalle imprese costituite tramite raggruppamento temporaneo di impresa, accordo di progetto scritto o di rete "contratto", i punteggi verranno applicati al progetto presentato dal capofila;
7. Nel caso di domanda presentata da imprese costituite tramite contratto di consorzio, rete "soggetto" oppure da associazioni di categoria o enti pubblici o società di capitali i punteggi verranno applicati ai progetti presentati dai singoli richiedenti.

Articolo 20 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. L'Ufficio attuatore, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:
 - a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione;
 - b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
 - c) che le operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della domanda, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
 - d) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:
 - 1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
 - 2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
 - 3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
 - 4) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;
 - 5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza;
2. L'ufficio attuatore richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, assegnando al beneficiario un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. L'Ufficio attuatore, entro il termine di cui al comma 1, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile e lo pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
4. L'ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione della graduatoria.

Articolo 21 Graduatoria

1. La graduatoria, ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
2. Sono finanziati i progetti di aggregazione ai quali possono essere assegnate risorse sufficienti per soddisfare ciascuna delle singole domande delle imprese partecipanti.
3. Qualora un progetto risulti parzialmente non finanziato per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato (secondo parametri di proporzionalità in funzione della spesa ammissibile) ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno.
4. L'ufficio attuatore, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 3.

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Articolo 22 Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:

- a) per operazioni in beni mobili o immateriali la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera b), il beneficiario può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.
4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 23 (*proroghe*), entro il termine massimo di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo.

Articolo 23 Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'Ufficio attuatore entro il termine stesso, per:
- a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. L'ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di sei mesi.
3. L'ufficio attuatore con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione.

Articolo 24 Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:
- a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali di cui all'articolo 3, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
- b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
- c) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 25 (*varianti non sostanziali*), comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
- d) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La richiesta di autorizzazione della variante di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'ufficio attuatore prima dell'esecuzione della stessa.
4. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3:
- a) valuta:
1. la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
2. la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;
3. il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;
4. il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto di cui all'articolo 19;
5. il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
6. il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione.
- b) adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale.
5. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:

- a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
 - b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
 - c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
 - d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
 - e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
 - f) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione della variante.
6. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
- a) la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di cui all'articolo 38;
 - b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
 - c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
 - d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
 - e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale del 30 per cento indicata al comma 1, lettera c).
7. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
8. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 6, anche la decadenza dal sostegno.

Articolo 25 Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:
- a) la riduzione o l'aumento del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
 - 1) di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
 - 2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
 - 3) della modifica o dell'integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
 - b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario all'ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
4. L'ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:
- a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e rimanda alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;
 - b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione degli interventi;
 - c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
 - d) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa.
6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 26 Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato all'articolo 12 (*costi ammissibili*) comma 1 lettera a) in relazione ai costi generali. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa da cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV e le correlate evidenze contabili.

g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

2. Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il beneficiario trasmette l'originale del mandato di pagamento e della quietanza attestante l'avvenuto pagamento da parte della tesoreria.

3. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:

a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;

b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;

c) che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando la specifica tipologia di intervento effettuato.

4. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti cointestati. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato al beneficiario.

Articolo 27 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso a partire da un sostegno minimo di Euro 20.000,00. L'anticipo può essere richiesto esclusivamente per i costi dell'operazione finanziata relativi ad investimenti di cui al comma 2 lettera a) dell'articolo 12.

2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla seguente documentazione:

- a) garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta;
- b) documentazione attestante l'avvio dell'operazione come di seguito indicato:
- 1) per operazioni in beni mobili o immateriali alternativamente copia della dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
 - c) fatture o altra documentazione di costo equipollente, come prevista all'articolo 26 (*modalità di rendicontazione dei costi*);
3. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:
- a) che la domanda sia compilata in modo corretto;
 - b) che la documentazione allegata alla domanda di pagamento sia corretta e completa;
4. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
5. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 4 l'ufficio attuatore, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e ove la domanda di pagamento sia ritenuta ammissibile, predisponde il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.
6. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto della domanda di pagamento dell'anticipo ritenuta non ammissibile, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predisponde gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
8. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:
- a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento sul quale è stato calcolato l'anticipo;
 - b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione sul quale è stato calcolato l'anticipo.
9. Gli interessi di cui al comma 8 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.
10. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'anticipo liquidato e al pagamento degli interessi nel caso in cui l'operazione finanziata sia stata realizzata in misura inferiore all'anticipo liquidato.

Articolo 28 Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
 - a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
 - b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione indicata nell'allegato I (*Documentazione da allegare alla domanda di pagamento*).
5. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
 - a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;
 - c) l'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'operazione rendicontata;
 - d) i pagamenti effettuati;
 - e) la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
 - f) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;

- g) il rispetto del divieto di pluricontribuzione e di contribuzione di cui all'articolo 32 (*divieto di pluricontribuzione*);
- h) la correttezza delle procedure di aggiudicazione previste dal DLgs 50/2016 (nel caso di beneficiari enti pubblici o privati tenuti al rispetto del DLgs 50/2016);
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9;
 - b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:
- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - b) preventivati in domanda di sostegno;
 - c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati;
 - d) pertinenti all'operazione al momento realizzata;
 - e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
8. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
9. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
10. In pendenza dei controlli di cui al comma 9 i termini del procedimento sono sospesi.
11. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, l'ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.
12. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, l'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
- a) svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'acconto;
 - b) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
 - 1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
 - 2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
 - 3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR;
13. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.
14. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 12, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 29 Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'articolo 22 (*avvio e conclusione*), presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione indicata in allegato I (Documentazione da allegare alla domanda di pagamento).
2. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
 - a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;
 - c) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;

- d) l'avvenuta completa attuazione delle operazioni previste in domanda di sostegno;
 - e) i pagamenti effettuati;
 - f) la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
 - g) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;
 - h) il rispetto del divieto di pluricontribuzione e di contribuzione di cui all'articolo 32 (*divieto di contribuzione*);
 - i) la correttezza delle procedure di aggiudicazione di cui al Dlgs 50/2016;
3. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al l'articolo 28 (*liquidazione in acconto del sostegno*) comma 9;
 - b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:
- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - b) preventivati in domanda di sostegno;
 - c) imputabili all'operazione finanziata e all'operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;
 - d) pertinenti all'operazione realizzata;
 - e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
6. Alla liquidazione a saldo del sostegno si applica l'articolo 28 (*liquidazione in acconto del sostegno*), commi da 8 a 14.

Articolo 30 Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

Articolo 31 Monitoraggio fisico e finanziario

Il beneficiario trasmette i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata, nella sola modalità via PEC, con cadenza semestrale (entro luglio per i dati del primo semestre ed entro gennaio per i dati del secondo semestre):

- a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
- b) l'importo dei costi liquidati nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
- c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
- d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
- e) ogni altro elemento ritenuto utile dall'ufficio attuatore e comunicato prontamente al beneficiario.

2. Il beneficiario su richiesta del GAL, trasmette mediante PEC i dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata come indicati nel precedente comma alle lettere da a) a e).

Articolo 32 Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Articolo 33 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 01 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:

- a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
 - b) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e de minimis.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 si svolgeranno tramite verifica documentale e amministrativa.
 4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
 5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 34 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 01 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 35 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
 - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 36 Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
 - a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'Ufficio attuatore stesso.

Articolo 37 Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 33 e 34 (Impegni essenziali e Impegni accessori), l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.
2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, si applicano per analogia gli artt. 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 38 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
 - a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali;
 - e) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 39 Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 33 (impegni essenziali) e 34 (impegni accessori) per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 per quanto applicabile e il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4." approvato con DPRReg 141/Pres del 7 luglio 2016.

Articolo 41 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 42 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 43 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste a Montagna Leader S. c. a r. l., Via Venezia 18 33085 Maniago (PN), telefono 0427 71775, email gal@montagnaleader.org, PEC montagnaleader@pec.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, www.regione.fvg.it e sul sito di Montagna Leader www.montagnaleader.org.